



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 12/10/2017

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 15

Oggetto: **OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI: INDICAZIONI DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO**

- **INL, Lettera Circolare n. 8376 del 25 settembre 2017**

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 8/2016, e come da Nostra precedente Circolare Flash n. 10 del 24/05/2016 sono state **depenalizzate** alcune ipotesi di reato in materia di lavoro e di legislazione sociale tra le quali l'**omesso versamento delle ritenute previdenziali**.

In particolare,

- è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo il reato di **omesso versamento dei contributi previdenziali**
- qualora l'ammontare annuo dell'omesso versamento sia **inferiore a euro 10.000**
(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000).

Il **reato** si configura pertanto qualora l'ammontare annuo delle ritenute previdenziali non versate risulti **superiore a euro 10.000**.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs n. 8/2016 l'**omesso versamento** delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi per un **importo superiore a euro 10.000 annui** è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032.

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 9099/2016, rivolgendosi al proprio personale ispettivo, aveva fornito chiarimenti riguardo l'individuazione del parametro annuo di riferimento per la determinazione dell'importo omesso.

In tale occasione il Ministero aveva precisato che il parametro di riferimento temporale per l'individuazione dell'importo complessivo delle ritenute previdenziali non versate è l'**anno civile**, intendendo per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre, considerando a tal fine i versamenti in scadenza nell'anno civile di riferimento, ossia i versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell'anno precedente) al 16 dicembre (relativi al mese di novembre).

Successivamente, la Corte di Cassazione con Sentenza n. 39882/2017, di diverso avviso rispetto a quanto interpretato dal Ministero del Lavoro, ha chiarito che

- *“la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”.*
- Ora l’**Ispettorato Nazionale del lavoro (INL)** interviene con **Lettera Circolare 8376 del 25 settembre 2017** per adeguarsi a quanto specificato **dalla Corte di Cassazione**.

In particolare, l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) ricorda al proprio personale ispettivo che ai fini della determinazione del periodo di riferimento per l’individuazione dell’importo complessivo delle ritenute previdenziali non versate deve essere utilizzato il **criterio di competenza**, pertanto dovranno essere considerati i versamenti a partire da quelli relativi al **mese di gennaio** da effettuarsi entro il 16 febbraio fino a quelli relativi al **mese di dicembre** da effettuarsi entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

Denuncia infortuni ai fini statistici

*Vi comunichiamo inoltre che dal prossimo **12 ottobre scatta nuovamente e definitivamente l’obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare all’INAIL ai fini statistici, in via telematica, gli infortuni con prognosi fino a tre giorni, tale obbligo era già stato previsto in passato (come da nostra precedente circolare), poi sospeso a causa di problemi riscontrati sui sistemi informatici dell’Istituto.***

L’obbligo va adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Durata prognosi infortunio

Superiore a 3 giorni

Almeno 1 giorno escluso quello dell’infortunio

Obblighi a carico datore di lavoro in caso di Infortunio sul lavoro

Denuncia all’INAIL, entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico in via telematica Obbligo già in vigore

Comunicazione all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico in via telematica A decorrere dagli infortuni occorsi dal 12 ottobre 2017*